

*Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente ;*

considerando che l'articolo 275 dell'atto di adesione prevede che possano essere concesse restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ; che, sulla base dell'esame della situazione e del livello dei prezzi, occorre non prevedere la fissazione di restituzioni all'esportazione verso il Portogallo ;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 20 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1990.

*Per la Commissione*  
Ray MAC SHARRY  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 dicembre 1990, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Codice prodotto | Ammontare delle restituzioni (1) |
|-----------------|----------------------------------|
| 1509 10 90 100  | 53,50                            |
| 1509 10 90 900  | 84,50                            |
| 1509 90 00 100  | 62,00                            |
| 1509 90 00 900  | 93,00                            |
| 1510 00 90 100  | 7,00                             |
| 1510 00 90 900  | 31,90                            |

(1) Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).